

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2295-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTINO VITTORELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967

(V. Stampato n. 3815)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 26 giugno 1967

Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 1967

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale
tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965

ONOREVOLI SENATORI. — La Repubblica popolare di Polonia è stata uno dei primi Paesi dell'Europa a manifestare il desiderio di riprendere le tradizionali relazioni culturali con l'Italia, interrotte dalla guerra. Al fine di valutare l'ampiezza che tali relazioni avrebbero potuto assumere, il 19 dicembre 1961 fu firmato uno Scambio di lettere italo-polacco in cui venne stabilito che, in attesa di concludere un Accordo culturale, una Commissione mista si sarebbe riunita periodicamente per predisporre concreti programmi di Scambi culturali. Tale Commissione si è sinora riunita alternativamente a Varsavia e a Roma: i programmi concordati in tali occasioni sono stati realizzati con piena soddisfazione di entrambe le Parti, confermando l'opportunità di conferire maggiore continuità e organicità alla collaborazione in questo settore, inquadrandola in un Accordo.

Il 25 marzo 1965 è stato pertanto firmato a Varsavia un Accordo culturale che si affianca a quelli già in vigore con altri Paesi dell'Est europeo (URSS e Jugoslavia, firmati ambedue nel 1960) ed a quello con l'Ungheria, firmato nel 1965 e non ancora ratificato.

Di particolare rilevanza è l'articolo 2 di tale Accordo che prevede l'istituzione a Varsavia di una sala di lettura e biblioteca italiana in reciprocità al Centro scientifico e biblioteca dell'Accademia polacca delle scienze, istituito a Roma prima della guerra e tuttora funzionante. Tali Centri, cui l'articolo 10 concede le consuete facilitazioni di ordine fiscale, assicureranno il miglior coordinamento e sviluppo dell'interscambio culturale tra Italia e Polonia.

Gli altri articoli dell'Accordo prevedono una più intensa collaborazione tra le rispettive Università e tra altri Enti culturali e scientifici, il potenziamento della conoscenza delle rispettive lingue e culture, la concessione di borse di studio, lo svolgimento di manifestazioni artistiche, lo scambio di documentazione nei vari settori.

Proseguiranno inoltre le periodiche riunioni della Commissione mista per l'applicazione concreta delle disposizioni di carattere generale dell'Accordo.

Per tali ragioni, la Commissione affari esteri invita il Senato a ratificare l'Accordo.

BATTINO VITTORELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popo-

lare di Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.